

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL DEPUTATO MOLINAROLI

INDI

DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221</i>	
PRESIDENTE	358	(Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): <i>Norme relative agli aiutanti tecnici ed al personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (520-73)</i>	362
Comunicazioni del Presidente:		PRESIDENTE	362, 363
PRESIDENTE	358	D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	362
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	362
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	358	LOZZA	362
PRESIDENTE	358	<i>Decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90 e 8 settembre 1947, n. 1045 (Rinvio della discussione): Istituzione degli enti comunali di consumo e concessione di relativi finanziamenti. (520-49)</i>	363
<i>Decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (Seguito della discussione): Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. (520-40)</i>	358	PRESIDENTE	363
PRESIDENTE	358, 359, 360, 361	<i>Decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372. (Rinvio della discussione): Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e disposizioni per il pagamento dei titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziati. (520-71).</i>	363
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	358, 359, 360	PRESIDENTE	363
CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	359	<i>Decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255. (Stralcio): Modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (520-91)</i>	363
FABRIANI, <i>Relatore</i>	359, 360, 361	PRESIDENTE	363
DE' COCCI	360		
BIANCO	360, 361		
CAPPUGI	361		
<i>Decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111 (Seguito della discussione): Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro. (520-79).</i>	361		
PRESIDENTE	361, 362		
FABRIANI, <i>Relatore</i>	361, 362		
CARPANO MAGLIOLI	362		

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1951

	PAG.
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 (Stralcio): <i>Provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.</i> (520-92)	363
PRESIDENTE	363
Decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1. (Stralcio): <i>Istituzione di una imposta di fabbricazione sui flati delle varie fibre tessili, normali ed artificiali.</i> (520-93)	364
PRESIDENTE	364
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	364

La seduta comincia alle 9,30.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bazoli, De Michele e Dossetti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna intervengono, a loro richiesta, i deputati D'Ambrosio e Franceschini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. (520-40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

Come i colleghi ricordano, la discussione di questo provvedimento fu rinviata il 24 ottobre 1950 per chiedere il parere alla IV Commissione permanente finanze e tesoro.

In data 9 febbraio 1951, la Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole ai seguenti emendamenti proposti dal relatore:

« Sostituire le tabella inserita al terzo comma dell'articolo 14 con la seguente, con decorrenza 1° luglio 1950:

GRUPPO A	SOTTUFFICIALI E GUARDIE
Grado IV L. 12.000	Maresciallo maggiore L. 5.300
» V » 10.000	» capo » 5.150
» VI » 9.000	» ordinario » 4.900
» VII » 8.500	Brigadiere » 4.350
» VIII » 7.500	Vice brigadiere » 4.050
» IX » 6.000	Guardia scelta » 3.650
» X » 6.000	Guardia » 3.400

« Aggiungere il seguente articolo 2 (nuovo):

« L'assegno *ad personam*, di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'articolo 28, sarà riassorbibile nei futuri aumenti della indennità di cui alla precedente tabella, solo per effetto di promozione al grado superiore ».

« Aggiungere il seguente articolo 3 (nuovo):

« Alla maggiore spesa derivante dall'allegato della tabella di cui all'articolo 14, verrà

fatto fronte per l'esercizio 1950-51 con i fondi stanziati sul capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima che l'onorevole Presidente dia la parola al relatore, devo dichiarare che il Governo esprime parere contrario nei riguardi della data di decorrenza, fissata al 1° luglio 1950. Faccio osservare alla Commissione che la prassi in questa materia è contraria a dare

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1951

effetto retroattivo a provvedimenti del genere. Retrodatando la norma al 1° luglio 1950, il maggior onere, per gli arretrati da corrispondere al personale, è di ben 57 milioni.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio presente che la retroattività è stata proposta dalla IV Commissione finanze e tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque, è chiaro che il provvedimento deve indicare la copertura.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Fabriani, ha facoltà di riferire sui nuovi emendamenti formulati.

FABRIANI, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli commissari che la primitiva formulazione di modifica del provvedimento in esame riguardava tutto l'ordinamento del Corpo forestale, cioè l'equiparazione completa di detto Corpo a quello di pubblica sicurezza. Tale modifica era determinata dalla natura stessa della legge, in quanto, se è vero che, nell'articolo 8, si stabiliva che questo Corpo doveva, a tutti gli effetti, essere considerato civile, in altri articoli, invece, con incongruenza notevole, gli appartenenti al Corpo forestale erano denominati, ufficiali, sottufficiali o guardie, come nel Corpo di pubblica sicurezza. Così, la legge sottoponeva questo personale ad una disciplina militare, l'obbligava ad essere armato ed a vestire la divisa, e fissava un trattamento di quiescenza identico a quello stabilito per i militari.

Pertanto, tale personale era considerato civile solo agli effetti del trattamento economico, e militare per tutti gli oneri particolari, a cui è tuttora soggetto.

Questa modifica, approvata dal Sottosegretario Canevari, suscitò perplessità da parte delle sinistre, in quanto — si osservava — questo Corpo veniva militarizzato; da parte del Ministro del tesoro, che vedeva un maggior onere per il bilancio dello Stato; da parte del Ministro della difesa, e anche del Ministro dell'interno.

In seguito a trattative con la Ragioneria generale dello Stato, si è addivenuti finalmente ad un aumento dell'indennità.

Devo, qui, far presente ai colleghi la situazione veramente difficile nella quale si trova questo personale. Da cinque anni i dipendenti del Corpo sono obbligati a provvedersi, non solo delle divise — che devono acquistare con loro denaro — ma anche della pistola. Così, ad esempio, essi hanno dovuto acquistarsi le scarpe, mentre i dipendenti dalla pubblica sicurezza le hanno in dotazione dal loro Corpo,

pur percependo una indennità superiore a quella degli addetti al Corpo forestale.

Se si considera che i dipendenti del Corpo forestale vigilano sul patrimonio boschivo e sono continuamente tentati dalle ditte per il taglio degli alberi — dato che è in loro facoltà dare l'autorizzazione per il taglio di un bosco — ben si comprendono l'assurdità e i pericoli di una tale situazione.

Malgrado tutto, si è dovuto rinunciare alla equiparazione del Corpo forestale con quello di pubblica sicurezza, perché il Ministero non ha ancora deciso se esso dovrà essere civile o militare. L'interessante, comunque, per il momento, è che questo personale sia decentemente pagato: donde la formulazione della tabella sottoposta al vostro esame, che non riguarda gli ufficiali perché questi hanno già ricevuto l'indennità di funzione.

Si deve però notare, per quanto riguarda gli agenti del Corpo forestale, che, anche con l'approvazione della presente tabella, permane una differenza di trattamento, nei confronti degli agenti del Corpo di pubblica sicurezza, che si aggira sul 25 per cento.

Sulla data di decorrenza di questi aumenti, la Ragioneria generale dello Stato si è irrigidita, ed il Sottosegretario per il tesoro, onorevole Avanzini, ha, poc'anzi, dichiarato di opporsi alla retrodatazione della norma al 1° luglio 1950, proponendo la decorrenza dal 1° gennaio 1951.

Ricordo che la Commissione finanze e tesoro, esaminando il provvedimento, ha accertato che dal capitolo 63 si potrebbero attingere agevolmente i 115 milioni da corrispondere per l'aumento di tali indennità. Tale indagine è stata condotta, in seno alla IV Commissione, dal relatore onorevole Ceccherini, il quale ha accertato che, sul capitolo 63, sono ancora disponibili 119 milioni. Pertanto, tale somma copre l'onere di 115 milioni che l'aumento di queste indennità comporterebbe, qualora venisse approvata la decorrenza dal 1° luglio 1950. Constatata, quindi, l'esistenza di tale sufficiente copertura, in riferimento al capitolo 63 del bilancio, la Commissione finanze e tesoro della Camera ha acceduto alla proposta da me formulata di far decorrere questi aumenti da tale data.

Invi'o, pertanto, gli onorevoli colleghi ad approvare tali modificazioni alla tabella di cui all'articolo 14 del decreto da ratificare, considerando soprattutto le condizioni nelle quali si trova il Corpo forestale dello Stato, ed altresì la delicatezza e l'importanza dei compiti ad esso affidati, allo scopo di arrecare un sia pur lieve vantaggio a questa disagiata e

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1951

così meritevole categoria di dipendenti statali. Mi onoro, inoltre, di sottoporre alla Commissione il seguente ordine del giorno:

« Nel dare la sua approvazione alla proposta di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, la Commissione speciale ratifica, avendo rilevate le gravi incongruenze contenute in detto decreto, rivolge vivo appello al Ministro dell'agricoltura e foreste, affinché voglia presentare alla Camera, con la maggiore sollecitudine possibile, un disegno di legge che disciplini in modo organico e razionale tale materia.

La Commissione afferma che tale esigenza è vivamente sentita, e poggia sulla considerazione degli specifici e delicati compiti affidati al Corpo forestale, che assumono un particolare riflesso anche in vista delle imponenti sistemazioni forestali in corso. Afferma, inoltre, che la materia deve essere disciplinata tenendo conto del particolare trattamento in fatto di doti fisiche, rafferme, capacità tecniche e limiti di età, sì che il Corpo possa beneficiare di condizioni economiche non dissimili da quelle godute da categorie statali similari ».

PRESIDENTE. Sarebbe bene rimuovere l'equivoco che potrebbe nascere dalle dichiarazioni non conformi, date rispettivamente dai Sottosegretari per l'agricoltura e per il tesoro.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi sono limitato soltanto ad osservare che la decorrenza dell'aumento di queste indennità dal 1° luglio 1950 avrebbe comportato un maggior onere. Comunque, se il capitolo 63 copre tale onere, non insisto nel mio rilievo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste mi ha trasmesso una lettera della direzione generale delle foreste con la quale, in riferimento agli emendamenti proposti dall'onorevole Fabriani, si fa presente che sul capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste vi è una disponibilità di 119 milioni, più che sufficienti per coprire i 115 milioni che l'aumento di tali indennità al personale del Corpo forestale dello Stato comporterebbe, fissando la decorrenza dal 1° luglio 1950. Pertanto, la Commissione può ritenersi perfettamente tranquilla in merito alla copertura di tale onere.

DE' COCCI. Desidero associarmi all'onorevole Fabriani nell'invitare gli onorevoli commissari ad approvare questi emendamenti e l'ordine del giorno dallo stesso onorevole Fabriani proposto. È il minimo che possiamo

fare per questa benemerita categoria, che si trova in una evidentissima condizione di sperequazione rispetto a categorie similari; soprattutto se si considera che la primitiva formulazione degli emendamenti proposti all'inizio della ormai annosa discussione di questo provvedimento, era ben più favorevole.

BIANCO. La ratifica di questo decreto legislativo in oggetto è in discussione ormai da vari mesi. Siamo perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore sulle giuste richieste avanzate da questa categoria, in merito all'adeguamento delle condizioni economiche e del trattamento di quiescenza, considerata anche l'importanza delle mansioni che questo Corpo espleta.

All'inizio della discussione della ratifica di questo decreto legislativo, ci trovava di opposta opinione — come ha ricordato il relatore — solo il problema relativo alla militarizzazione del Corpo forestale. Oggi, invece, siamo di fronte ad una situazione completamente nuova, in quanto non si parla più di modifiche all'articolo 8.

L'onorevole Fabriani presenta, inoltre, un ordine del giorno con il quale chiede che il Governo presenti al più presto un disegno di legge che rimuova le sperequazioni di cui soffre questa benemerita categoria. Osservo, a tale riguardo, che proprio questa è la sede migliore per apportare al decreto in oggetto tutte le modifiche necessarie a concedere al Corpo forestale il trattamento che merita.

Chiedo, pertanto, un brevissimo rinvio per avere la possibilità di consultare alcuni interessati in merito a questo provvedimento.

FABRIANI, Relatore. Io pregherei l'onorevole Bianco di non insistere nella sua richiesta perché, da diversi mesi, si sta cercando di attribuire un miglioramento economico a questo personale. Indubbiamente, un nuovo disegno di legge, che disciplini razionalmente la materia, richiede del tempo.

Inoltre, faccio presente ai colleghi che questo non è un problema tipicamente italiano, ma riguarda un po' tutte le nazioni. Ovunque esistono gli interrogativi: ha funzioni di polizia questo Corpo? A chi si deve aggregare? È bene farne un sottosegretariato a sé? Per esempio, in Francia, vi è il Corpo delle acque e delle foreste, che ha una sua fisionomia particolare; in Svizzera ed in altri paesi, vi sono speciali regolamentazioni.

Io sarei dell'avviso di corrispondere, per il momento, queste maggiorazioni di indennità, e, successivamente, provvedere al rior-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1951

dinamento organico di tutta la materia. Un ritardo sarebbe veramente pregiudizievole agli interessi economici dell'intera categoria. Sarebbe, pertanto, — ripeto — più opportuno approvare ora il provvedimento, ed, in seguito, presentare un disegno di legge o una proposta di legge al riguardo.

CAPPUGI. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore e condivido la sostanza e la procedura che egli suggerisce. È vero che bisogna dare una regolamentazione a questa materia, ma, d'altra parte si afferma l'urgenza, veramente impellente, di procedere almeno a ritocchi di carattere economico.

Anche ieri sera ho ricevuto un altro telegramma — uno dei moltissimi — da parte dell'organizzazione sindacale interessata, che esprime vivi voti affinché si approvi al più presto il provvedimento, salvo, poi, emanare un'altra legge che regoli la situazione giuridica dei dipendenti del Corpo forestale.

BIANCO. Io devo insistere nella mia richiesta di rinvio di pochissimi giorni, precisando che non è nostro proposito discutere, in una prossima seduta, tutte le altre modifiche al decreto legislativo in esame, ma soltanto avere la possibilità di interpellare i dipendenti del Corpo forestale e sentire il loro parere circa le attuali proposte. Non mi pare che un ritardo di pochi giorni possa essere nocivo; insisto, pertanto, nella mia richiesta, non originata — ripeto — dal proposito fermo e deliberato di presentare tutti gli emendamenti che, a nostro giudizio, si dovrebbero apportare al decreto da ratificare, ma motivata dal desiderio legittimo e doveroso di poter sentire quelli che a noi si sono rivolti per esporre i loro desiderata.

Dato che il problema si risolve, attualmente, in un leggero aumento di una indennità, noi vorremmo infatti ascoltare gli interessati e prospettare loro l'opportunità di procedere oggi alla ratifica del provvedimento in esame, salvo discutere, in seguito, il disegno di legge che il Governo dovrà presentare.

Sono certo che gli onorevoli commissari accederanno a tale richiesta di rinvio, evitandomi di avanzare una richiesta di rimessione all'Assemblea.

FABRIANI, *Relatore*. Di fronte al pericolo di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in esame, il che differirebbe il soddisfacimento di queste elementari richieste della categoria, accedo a questa nuova richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Bianco ha proposto di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione di questo disegno

di legge ed a questa richiesta ha aderito l'onorevole relatore. Poiché non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro. (520-79)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro.

Il disegno di legge fu esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 18 gennaio 1951, e rinviato ad istanza del Governo. L'onorevole Fabriani, relatore, ha facoltà di illustrare gli emendamenti proposti.

FABRIANI, *Relatore*. Mi permetto di insistere sulla opportunità di modificare il primo comma dell'articolo 22, nel senso di elevare, analogamente a quanto è stato predisposto per il personale del Ministero dell'interno, da due a tre anni, il termine per attribuire la promozione ad alcuni elementi dei gradi inferiori al VII. Ricordo che il mancato collocamento a riposo di numeroso personale non ha consentito di attribuire, entro il cennato limite di due anni, la promozione a questi elementi, e ciò ha determinato una notevole sperequazione nella categoria interessata. L'articolo 22 del decreto in esame è del seguente tenore: « Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento dei gradi superiori all'VIII dei ruoli di gruppo A e B ed al X dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e mezzo.

I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi VIII dei ruoli di gruppo A, IX dei ruoli di gruppo B ed XI dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità, previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi, sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità, di cui ai precedenti commi, non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1951

precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione».

Per le succennate ragioni, propongo, pertanto, di sostituire al primo comma di questo articolo il seguente:

« Nei primi tre anni della data da cui ha effetto il presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII dei ruoli dei gruppi A e B ed al X dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Ben considerando che analogo trattamento è stato predisposto per il personale del Ministero dell'interno, sono certo che gli onorevoli commissari vorranno approvare tale proposta.

CARPANO MAGLIOLI. Osservo che, prima di decidere su questo disegno di legge, sarebbe opportuno chiedere il parere della I Commissione, la quale è competente a giudicare in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Carpano Maglioli muove una osservazione degna del massimo rilievo, dato che questa materia rientra nell'ordinamento amministrativo dello Stato. Ritengo, quindi, che la Commissione debba aderire alla proposta dell'onorevole Carpano Maglioli.

FABRIANI, *Relatore*. Sono favorevole a tale rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Carpano Maglioli ha proposto di rinviare, per il parere, il disegno di legge alla I Commissione permanente. Poiché non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente norme relative agli aiutanti tecnici ed al personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (520-73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente norme relative agli aiutanti tecnici ed al personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

Questo disegno di legge fu esaminato il 24 ottobre 1950 dalla nostra Commissione, e

rinvio in attesa del parere del Ministero del tesoro sugli emendamenti proposti dall'onorevole D'Ambrosio. La IV Commissione finanze e tesoro, favorevole alla ratifica pura e semplice, ha espresso parere contrario a tali modificazioni, non ritenendo opportuno che si introducano, in tal sede, innovazioni ai principi regolatori della materia. I Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione hanno, invece, espresso parere favorevole.

L'onorevole D'Ambrosio, relatore, ha facoltà di riferire.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Il mio emendamento fu discusso, appunto, il 24 ottobre 1950, quando venne per la prima volta all'esame della nostra Commissione la ratifica di questo decreto legislativo. Si chiese il parere del Ministero del tesoro, oggi finalmente trasmesso, che è pienamente favorevole.

L'emendamento da me proposto tende a stabilire che, qualora due bidelli siano promossi bidelli-capi, essi possano rimanere in servizio nello stesso istituto, quando, nella medesima sede, non vi siano posti disponibili di bidelli-capo. Avviene, infatti, che molti bidelli, promossi bidelli-capi, dovendosi trasferire da un centro all'altro, sono costretti a rinunciare alla promozione, essendo impossibile tale trasferimento nel nuovo centro, per mancanza di alloggi od altri ostacoli comprensibili.

Il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole alla mia proposta. La lettera del ministro Pella conclude, infatti, con queste parole: « Si ravviserebbe, pertanto, di poter aderire alla proposta di quel sindacato, opportunamente integrando il testo suggerito con la condizione prevista nell'emendamento dell'onorevole D'Ambrosio, secondo la quale i bidelli-capi, eccedenti il limite stabilito, potranno continuare ad essere assegnati alla scuola od istituto nel quale prestano servizio all'atto della promozione, sempre che non possano essere assegnati ad altre scuole o istituti della stessa sede ». Pertanto, in considerazione del parere favorevole del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione, ritengo che non si frappongano altre difficoltà all'approvazione degli emendamenti proposti.

LOZZA. Sono favorevole agli emendamenti proposti dall'onorevole D'Ambrosio. Se essi non venissero approvati, la promozione per questi bidelli si risolverebbe sempre in un danno, anziché in un vantaggio, e tale personale sarebbe costretto a rinunciarvi.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro che il

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1951

Ministero della pubblica istruzione è favorevole agli emendamenti proposti dall'onorevole D'Ambrosio.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, è ratificato con le seguenti modificazioni: »

(È approvata).

Il testo originario dell'articolo 6 del decreto in oggetto è così formulato:

« Il personale di servizio dei licei, ginnasi e delle scuole medie è a carico dello Stato, quello degli istituti magistrali a carico dei comuni, quello dei licei scientifici a carico delle provincie.

In deroga al primo comma, è a carico dello Stato il personale di servizio degli istituti magistrali della Lucania e della Sardegna, e quello del liceo scientifico di Bolzano.

Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli-capi e dai bidelli.

Ogni scuola ed ogni istituto ha un bidello capo ».

L'onorevole D'Ambrosio propone di aggiungere, dopo il terzo comma dell'articolo 6, il seguente altro comma:

« Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi è unificato ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento proposto dall'onorevole D'Ambrosio:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere i seguenti: « Ove più bidelli in servizio in uno stesso istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale abbiano conseguito o conseguano la promozione a bidello capo, ai sensi del presente decreto, i promossi che risultino eccedenti il limite di cui al precedente comma, continueranno ad essere assegnati alla scuola od istituto in cui prestano servizio all'atto della promozione, sempreché non possano essere assegnati ad altre scuole od istituti della stessa sede.

In tal caso le mansioni di bidello capo sono esercitate dal bidello capo più anziano ».

(È approvato).

La formula di ratifica e tali due emendamenti costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione sulla ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti l'istituzione degli enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti. (520-49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-49, concernente la ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045.

Ad istanza del Governo, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e disposizioni per il pagamento dei titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. (520-71).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-71, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372.

Ad istanza del Governo, anche la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Stralcio del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (520-91).

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-91.

Stralcio del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, concernente provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica. 1947. (520-92).

PRESIDENTE. L'onorevole Germani ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662,

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1951

concernente provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-92.

Stralcio del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, normali ed artificiali. (530-93).

PRESIDENTE. L'onorevole Schiratti ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, normali ed artificiali.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-93.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente norme relative agli aiutanti tecnici ed al personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale». (520-73).

Presenti e votanti 22

Maggioranza 12

Voti favorevoli 21

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ambrosini, Bennani, Bettinotti, Bianco, Cappugi, Carpano Maglioli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Giordani, Latorre, Lozza, Molinaroli, Notarianni, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Spoleti, Stuani.

Sono in congedo:

Bazoli, De Michele e Dossetti.

La seduta termina alle 11,30.